

per ciò non è necessaria veruna spesa, nè è tampoco richiesto che il magistrato municipale conosca il contenuto della petizione.

Potrebbero quelle prescrizioni essere più facili e meno incagliatrici?

Qual havvi cittadino il quale abbia una degna parola da dire al Parlamento nazionale, che non trovi un deputato che presenti la sua petizione? Qual havvi cittadino il quale abbia un degno richiamo da portare, che non possa avere la firma delle autorità locali?

Ed è da notarsi che queste autorità locali sono figlie dell'elezione popolare, poichè la Dio mercè sono iti per sempre i tempi in cui esse erano emanazione della polizia: i nostri sindaci e consiglieri municipali, di cui si chiede la firma affinchè una petizione possa essere presentata al Parlamento, sono figli dell'elezione del popolo; e quindi quando voi richiedete una firma ad uno di questi magistrati municipali, ad uno di questi magistrati popolari, voi non indebolite menomamente il diritto di petizione, voi anzi lo sancite.

Io mi riassumo, dicendo che la proposta della Commissione è stata fatta appunto per rendere reale il diritto di petizione, il quale fu pel passato poco meno che una derisione.

Togliendo la via agli abusi, facendo sì che esso non possa più essere uno stromento al calunniatore mascherato, voi lo rendete più forte, più santo, voi lo collocate a quel grado di riverenza che giustamente gli si addice; ed io porto fiducia che d'ora in poi le ammonizioni che emaneranno dal diritto di petizione saranno più sentite e venerate, come meritano di essere. *(Applausi)*

PRESIDENTE. Fu più volte chiesta la chiusura.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti la soppressione proposta dal signor deputato Brofferio.

PALLIERI. Chiedo la parola per l'ordine della votazione. Non si può assolutamente porre ai voti la soppressione di un progetto; si pone ai voti la soppressione di una disposizione legislativa; ma la soppressione di un progetto risulta dalla non adozione; quindi si deve mettere ai voti l'adozione.

PRESIDENTE. I precedenti della Camera sono contrarii; più volte si è posto ai voti la soppressione.

Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 1.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta del signor Mantelli, la quale è la più ampia; stabilisce cioè invece che nell'alinea 1^o si dica che la petizione sia accompagnata da prove sufficienti della maggioranza del postulante.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal signor Mollard, così concepito:

« La Commissione delle petizioni, oltre alle prove legali della maggioranza del postulante, terrà sufficiente a questo riguardo l'attestazione apposta a' piedi della petizione di qualunque autorità dell'ordine giudiziario, amministrativo, militare, o ecclesiastico, o di uno dei membri delle due Camere. »

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Franchi che consiste nel dire: « che la petizione sia accompagnata dalle prove legali della maggiore età del postulante. »

Quelli che lo approvano sorgano.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo tal quale è stato proposto dalla Commissione.

BERTOLINI. Domando la parola.

Io ho fatto una proposta sospensiva, quella cioè di inviare l'articolo alla Commissione affinchè provveda nel senso da me accennato ad alcuni inconvenienti ai quali il signor Torelli non ha risposto.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta del deputato Bertolini.

TORRELLI, relatore. Domando la parola contro questa proposta.

PRESIDENTE. Scusi, non si può più rientrare nella discussione.

Pongo ai voti il rinvio dell'articolo alla Commissione.

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione.

SULIS. L'articolo è diviso in tre alinea; io aveva proposto la soppressione del primo.

Voci. La divisione.

PRESIDENTE. Si voterà dunque per divisione.

Metto ai voti il primo alinea:

« La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 87 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera qualora non intervenga una almeno delle seguenti condizioni:

« 1^o Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il secondo paragrafo:

« 2^o Che la firma della stessa sia legalizzata dal sindaco del comune ove il postulante dimora. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il terzo:

« 3^o Che la petizione sia presentata alla Camera da un deputato. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta Mellana a questo alinea, che è così concepita:

« Salvo pur sempre al petizionario di valersi di altre prove legali, ove lo credesse. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Viene ora l'ultimo alinea:

« Le petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni non verranno riferite alla Camera. »

Il signor Martinet propone a quest'alinea l'emendamento seguente:

« Le petizioni che, esaminate dalla stessa Commissione, saranno da lei ravvisate non adempiere ad alcuna di queste condizioni, faranno l'oggetto di una speciale relazione alla Camera, la quale deciderà se debbano essere o no riferite. »

MARTINET. Cet amendement n'a d'autre effet que celui d'obliger les pétitionnaires à remplir les conditions requises. Je me suis fondé en cela sur les observations qui ont été faites tout à l'heure par l'honorable monsieur Bunico, qui disait qu'il ne fallait pas laisser à l'arbitre de la Commission une décision à cet égard. Je crois que la Commission elle-même sera bien aise de s'en rapporter à la Chambre à ce sujet.

JACQUIER. Je désire faire mieux comprendre à la Chambre l'intention de monsieur Martinet.

L'honorable monsieur Martinet propose que les pétitions